REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, 21 giugno 2001, prot. n. 8164/1.5.3

Elezioni comunali e provinciali – Attribuzione seggi – Collegamenti nel turno di ballottaggio.

Con la presente si comunica che lo scrivente Servizio elettorale condivide l'indirizzo interpretativo espresso dal Consiglio di Stato con le recenti sentenze nn. 632/1999 e 486/2001, in ordine alle modalità di applicazione della disposizione che prevede la detrazione di un seggio da riservare ai candidati sindaci o presidenti della provincia non risultati eletti.
In particolare, il C. di S. ha ritenuto che, qualora una soltanto delle liste, collegate al primo turno con uno stesso candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, si colleghi in occasione del secondo turno al candidato sindaco ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore, la detrazione del seggio da assegnare al candidato sindaco con il quale tale lista, insieme ad altre, era collegata al primo turno, non va in ogni caso effettuata dal contingente del 60% dei seggi che spettano alla maggioranza.
Questo principio, nel caso in cui entrambe le liste (sia quella che in occasione del ballottaggio non ha effettuato ulteriori apparentamenti sia quella che invece al secondo turno si è collegata al candidato sindaco risultato poi vincente) hanno ottenuto almeno un seggio, comporta che il seggio da riservare al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio è quello assegnato alla lista che al ballottaggio non ha effettuato ulteriori apparentamenti (sentenza n. 632/1999).
Il medesimo principio, applicato nel caso in cui abbia ottenuto uno o più seggi soltanto la lista che in occasione del ballottaggio si è collegata al candidato sindaco risultato poi vincente, comporta che al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non viene riservato alcun seggio (sentenza n. 486/2001).